

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori RUFFINO, COCO, DI LEMBO, LIPARI, GALLO,
PINTO, SAPORITO, VITALONE, DI STEFANO e COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1987

**Modifica dell'articolo 2 del codice di procedura penale in
ordine alla trasmissione del rapporto da parte degli ufficiali e
degli agenti di polizia giudiziaria**

ONOREVOLI SENATORI. — La difficoltà di funzionamento degli uffici giudiziari è nota. A determinare una parte della disfunzione degli uffici è la presenza di una notevolissima mole di adempimenti burocratici, imposti da norme non più attuali, che impegnano personale e funzionari nell'espletamento di compiti sostanzialmente inutili. La proposta di modifica dell'articolo 2 del codice di procedura penale, con un opportuno aggiustamento della norma di cui all'articolo 160 del codice penale, risponde a questo obiettivo.

Infatti oggi accade che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbano presentare, senza ritardo, il rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore per ogni reato del quale vengano comunque a conoscenza,

salvo che si tratti di reati perseguibili a querela dell'offeso.

Ciò comporta, inevitabilmente, che decine di migliaia di fascicoli vengano trasmessi agli uffici giudiziari, che devono rubricarli, inserirli nei registri e nei ruoli, e sui quali il magistrato dovrà apporre la rituale formula dell'archiviazione per essere rimasto ignoto il responsabile.

Un dispendio di tempo notevole; un impiego di personale per compiti di nessuna rilevanza pratica.

Con il presente disegno di legge si propone di aggiungere, subito dopo il primo comma dell'articolo 2 del codice di procedura penale, la norma che il rapporto è presentato quando vi sono concreti indizi sulla persona del

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

responsabile se si tratta di reato contro il patrimonio di cui sono, allo stato, ignoti gli autori.

Per ragioni di opportunità, si è ritenuto necessario proporre anche la modifica del corso della prescrizione, prevedendo espressamente che la redazione del rapporto per i reati comuni commessi contro il patrimonio, di cui

sia rimasto ignoto l'autore, costituisce atto interruttivo della prescrizione.

Attese queste considerazioni e l'obiettivo che si vuole conseguire (certamente modesto, ma le riforme si attuano a piccoli passi, come ci insegna il Ministro di grazia e giustizia), si raccomanda la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 del codice di procedura penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Se si tratta di reato contro il patrimonio di cui sono, allo stato, ignoti gli autori, il rapporto è presentato quando vi sono concreti indizi sulla persona del responsabile».

Art. 2.

1. All'articolo 160 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi l'Autorità giudiziaria, l'ordinanza di rinvio al giudizio, il decreto di citazione per il giudizio e, per i reati contro il patrimonio commessi da ignoti, la redazione del rapporto».